COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

(Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.05.2021)

INDICE

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Norme di riferimento
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Principi generali
Art. 5 – Finalità
Art. 6 – Dati acquisiti ed accesso agli stessi
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati personali
Art. 8 – Particolari dispositivi ed impianti
Art. 9 – Telecamere con sensore di movimento, stealth-cam o foto trappole
Art. 10 – Utilizzo di strumenti diversi di rilevazione immagini: body-cam e dash-cam
Art. 11 – Altri strumenti di rilevazione immagini: droni
Art. 12 – Termine di conservazione delle immagini
Art. 13 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
Art. 14 – Utilizzo di dispositivi elettronici per il controllo del corretto deposito dei rifiuti
Art. 15 – La videosorveglianza per la sicurezza integrata
Art. 16 – Titolare del trattamento dei dati
Art. 17 – Responsabile del trattamento dei dati
Art. 18 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti
Art. 19 – Titolare, responsabile, incaricati del trattamento per i dati inviati al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)
Art. 20 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
Art. 21 – Accesso ai sistemi e parole chiave
Art. 22 – Obblighi degli operatori incaricati
Art. 23 – Autorizzati al trattamento
Art. 24 – Accesso ai dati personali
Art. 25 – Informativa
Art. 26 – Diritti degli interessati
Art. 27 – Sicurezza e limite all’utilizzo dei dati
Art. 28 – Tutela
Art. 29 – Provvedimenti attuativi
Art. 30 – Rinvio dinamico
Art. 31 – Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti dal Comune di Penna San Giovanni mediante l'impianto di videosorveglianza esterna, integrato, per alcune zone, da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti, ed interna, negli immobili di proprietà di questo Ente, attivato/in corso di attivazione nel territorio urbano comunale.

L'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di dati personali, nonché di sicurezza pubblica.

Il presente Regolamento vuole garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nonché dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento stesso.

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali, effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato, predisposto in fac-simile dall'Autorità, e che siano adottate idonee misure di sicurezza.

In particolare, il presente Regolamento:

a. definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, e all'interno degli immobili di proprietà dell'Ente;
b. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti stessi.

Articolo 2

Norme di riferimento

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle normative vigenti, in particolar modo:

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Titolo V *"Trattamento di dati personali in ambito sanitario"* per gli ambienti adibiti al settore socio-sanitario;

Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016 *(GDPR – General Data Protection Regulation)* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che va ad abrogare la

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995, applicato dal 25 maggio 2018;

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, in vigore dal 19 settembre 2018;

Legge 20 maggio 1970, n. 300 *"Statuto dei lavoratori"* che, in particolar modo, disciplina all'articolo 4 *"Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo"*;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico degli enti locali"* con particolare riferimento all'articolo 54 *"Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

"Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15 gennaio 2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*", in vigore dal 29 marzo 2018;

Direttiva UE n. 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio dell'Unione Europea sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;

Decalogo delle regole per non violare la privacy del 29 novembre 2000, promosso dal Garante per la protezione di dati personali;

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "*Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/471 dell'8 febbraio 2005 "*Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia"*;

Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*;

D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 6 *"Piano straordinario di controllo del territorio"*;

D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, come convertito dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2017.

Il sistema di video sorveglianza del territorio comunale di Penna San Giovanni è sviluppato, inoltre, sulla base dei seguenti accordi:

- *"Patto per l'attuazione della sicurezza urbana"* fra il Comune di Penna San Giovanni e la Prefettura di Macerata, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 25.06.2018, avente ad oggetto: *"Articolo 5 del Decreto Legge n.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18.04.2017, n.48. Patto per l'attuazione della sicurezza urbana";*
- *"Patto per l'attuazione della sicurezza urbana"* fra il Comune di Penna San Giovanni e la Prefettura di Macerata, approvato con delibera di Giunta Comunale n.69 del 30.09.2020 avente ad oggetto: *"Articolo 5 del Decreto Legge n.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18.04.2017, n.48. Patto per l'attuazione della sicurezza urbana";*
- Patti per l'attuazione della sicurezza urbana stipulati successivamente a tale regolamento, purché approvati con delibera;
- Disposizioni ed autorizzazioni depositate agli atti, relative al territorio del Comune di Penna San Giovanni e agli immobili di proprietà comunale, provenienti dal Comando di Polizia locale, dall'Ispettorato del lavoro e da qualunque altro organo di controllo della pubblica sicurezza ed incolumità, quindi del rispetto delle leggi.

Si fa, inoltre, riferimento a qualsiasi provvedimento assunto in materia di videosorveglianza dal Garante della privacy e, compatibilmente con le disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, ad eventuali accordi fra la Questura e/o Prefettura di Macerata ed il Comune di Penna San Giovanni, nonché con il Comando di Polizia locale.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- ***"banca dati"***, il complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa, nonché sala di controllo, del Comune di Penna San Giovanni, nella quale sono presenti gli strumenti di registrazione ed archiviazione delle immagini, o presso altro ufficio distaccato, che garantisca adeguata sicurezza; le immagini sono trattate esclusivamente mediante riprese video che, in

relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che si muovono o transitano nell'area interessata con mezzi di trasporto, nonché tutti coloro che entrano o sostano all'interno degli immobili oggetto di tale sistema;

- ***"trattamento"***, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- ***"dato personale"***, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente, Azienda o Associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso gli impianti di videosorveglianza;

- ***"impianto di videosorveglianza"***, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, anche eventualmente corredate da suoni;

- ***"titolare del trattamento"***, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo a cui, singolarmente od insieme ad altri, competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali:
    - per il Comune di Penna San Giovanni è, quindi, titolare del trattamento il Sindaco pro-tempore;
    - eventuali altri titolari del trattamento saranno individuati da accordi/convenzioni stipulate per l'utilizzo dei dati del sistema di videosorveglianza comunale;

- ***"responsabile del trattamento"***, la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- ***"responsabile esterno"***, la/e società e gli/le incaricati/e dall'Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, ovvero altro soggetto esterno cui siano affidati incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente;

- ***"incaricati"***, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

- ***"interessato"***, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente, l'Azienda o l'Associazione cui si riferiscono i dati personali;

- ***"comunicazione"***, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

- ***"diffusione"***, dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- ***"centrale di controllo"*** *o* ***"sala di controllo"****,* il luogo fisico in cui insistono i terminali da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere;

- ***"sicurezza integrata"***, il coinvolgimento di più Enti pubblici, Forze di Polizia, ovvero privati, finalizzato ad elevare gli standard di sicurezza.

Articolo 4

Principi generali

La videosorveglianza in ambito pubblico si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR, e all'art.3 del d.lgs. n. 51/2018, in particolare le norme del presente Regolamento rispettano i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità come di seguito definiti:

- **Principio di liceità** – L'art. 5 del GDPR prescrive che i dati personali debbano essere trattati *"in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"*. Il trattamento degli stessi deve quindi essere conforme alla legge, necessario in una società democratica e perseguire uno scopo legittimo, quale lo svolgimento delle funzioni istituzionali o l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Penna San Giovanni ed il Comando di Polizia Locale sono investiti. Il principio di liceità, trova ulteriore specificazione nell'art. 6 del GDPR, il quale prevede che ogni trattamento trovi fondamento in un'idonea base giuridica, la quale disciplina tutti gli aspetti: la necessità del trattamento, il consenso dell'interessato (da esprimersi in relazione ad *"una o più specifiche finalità"*, e dunque non genericamente), l'adempimento di obblighi contrattuali, gli interessi vitali della persona o di terzi, gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare, l'interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l'interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è quindi lecito anche quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Da ciò consegue che la videosorveglianza in ambito pubblico è attuabile senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- **Principio di necessità** – Al fine di escludere eventuali usi superflui, evitare eccessi nella videosorveglianza e identificare persone senza necessità, i sistemi devono essere impostati in modo da poter impiegare solo dati anonimi e riprese d'insieme. I programmi (software) utilizzati per la gestione devono essere impostati in modo che i dati vengano cancellati automaticamente, dopo un periodo di tempo predefinito, compatibilmente con le normative vigenti. Inoltre, per rispondere ai principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (art. 5, Paragrafo 1, lett. c, GDPR), la configurazione generale del

sistema di videosorveglianza (apparati e programmi software) deve essere impostata in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi. L'identificazione deve essere possibile solo con opportune modalità che permettano nei casi di necessità di identificare l'interessato. In questo modo si esclude il trattamento poiché le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

- **Principio di proporzionalità** – Acquisizione, archiviazione e uso dei dati di videosorveglianza devono essere proporzionali. Nell'installazione e configurazione del sistema si deve considerare un bilanciamento tra l'effettiva necessità e il grado di rischio concreto, per evitare di sottoporre a videosorveglianza aree nelle quali non sussistono concreti pericoli o attività per le quali non sia necessaria un'effettiva esigenza di deterrenza. Inoltre, prima di sottoporre a videosorveglianza un'area, devono essere considerate misure alternative, procedendo solo se queste siano insufficienti o inattuabili. L'effettiva proporzionalità della videosorveglianza va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Va considerato infatti che, sulle apparecchiature installate e posizionate per riprendere aree ben definite, al fine di proteggere beni, edifici, in relazione ad atti di addetti, sistemi di allarme, misure di controllo ed abilitazione agli ingressi, vanno impostate modalità tali da limitare l'acquisizione solo alle aree effettivamente interessate e/o da proteggere.

- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite, quindi legittime, e gli stessi vengono successivamente trattati usando modalità compatibili con gli scopi stabiliti in precedenza. La videosorveglianza è quindi consentita come misura complementare, volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgano attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. Il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 definisce il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

Articolo 5
Finalità

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di Penna San Giovanni impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e degli immobili di proprietà, nonché per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi, nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della Comunità locale.

L’impianto di videosorveglianza, che si struttura in sistemi mobili e fissi di controllo ambientale ed OCR, unito ad un sistema di controllo targhe SCNTT autorizzato dal Ministero, è finalizzato all’espletamento di compiti istituzionali di prevenzione, accertamento, repressione di comportamenti che costituiscono violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica e, primariamente, alla tutela della sicurezza urbana nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolar modo gli impianti di videosorveglianza sono volti a:

- prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
- sorvegliare in presa diretta zone o edifici che presentano particolari elementi di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- favorire la repressione degli stessi fatti criminosi, qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- sovrintendere alla vigilanza del territorio, al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani;
- rassicurare i Cittadini, attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate, al fine di contribuire all'aumento di percezione di sicurezza urbana ed efficacia delle misure adottate;
- controllare le aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di persone;
- tutelare l’integrità del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Penna San Giovanni, o concesso in gestione dell’Amministrazione Comunale, da atti vandalici e danneggiamenti, quindi tutti i possibili fatti illeciti;
- sorvegliare con particolare attenzione gli ambienti socio-sanitari di proprietà dell’ente, nonché tutti gli accessi ad essi, al fine di porre in sicurezza la vulnerabilità degli ospiti;
- tutelare tutti i soggetti fragili e/o non autosufficienti che soggiornano nella struttura socio-assistenziale di proprietà comunale, quindi la loro piena dignità;
- controllare il traffico veicolare e prevenire problemi relativi alla viabilità;
- prevenire ed accertare violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
- controllare, al fine di accertare, a tutela dell’ambiente l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché monitorare che siano rispettate correttamente le disposizioni relative a modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, qualora non sia possibile procedere efficacemente solo con sistemi tradizionali;
- controllare l'attività di Polizia amministrativa;
- svolgere funzioni di protezione civile;
- rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito, attraverso telecamere per la lettura OCR, in grado di trasformare la targa stessa in una stringa alfanumerica, attraverso la quale si è a disposizione di utili elementi per l’avvio di eventuali accertamenti connessi alla sicurezza urbana, al fine di prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo;
- vigilare sul traffico e, ove possibile, ricostruire la dinamica di incidenti stradali.

Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, e interessa i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Il Comune di Penna San Giovanni, per la parte di competenza, può condividere il sistema di videosorveglianza, una volta acquisite le dovute autorizzazioni e pareri di organi diversi, con altri Comuni e/o Enti anche a livello interprovinciale, con finalità legate al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati anche per finalità statistiche, consistenti nella raccolta aggregata dei dati, solo per le attività attinenti alla Polizia locale e nel rispetto del trattamento dei dati personali.

In ogni caso si garantisce, su richiesta formale delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, la messa a disposizione delle registrazioni video con le modalità del presente regolamento.

Il Comune di Penna San Giovanni può inoltre ricevere da terzi, in comodato d'uso gratuito, singoli dispositivi, orientati comunque su aree e strade pubbliche o ad uso pubblico, finalizzati alla persecuzione degli scopi delineati nel presente Regolamento, che entreranno a far parte integrante del sistema di videosorveglianza comunale, previa la dovuta valutazione con esito positivo in relazione al perseguimento di pubblici interessi e le necessarie preventive autorizzazioni/pareri del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Articolo 6

Dati acquisiti ed accesso agli stessi

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano e negli immobili di proprietà del Comune di Penna San Giovanni, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, quindi raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e se necessario aggiornati. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Presso la Sede del Comune di Penna San Giovanni, quindi negli immobili di proprietà ed eventualmente alle altre forze dell'ordine, previo protocollo tra la Questura e questo Ente, nonché i relativi accordi operativi con le singole Forze dell'ordine, saranno posizionati monitor e postazioni di gestione degli stessi, per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

In caso di accesso condiviso al sistema di "videosorveglianza urbana" e al sistema di lettura targhe, collegati alle centrali operative della Polizia locale e delle altre forze di Polizia tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione, con la quale si è stipulato accordo/convenzione, la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello "Statuto dei lavoratori", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre Amministrazioni Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. È cura dei rispettivi Responsabili e Titolari del trattamento, ciascuno per i compiti di specifica competenza, sorvegliare le immagini inquadrate, affinché le riprese non interessino luoghi di lavoro, anche se temporanee.

Qualora le immagini riguardino aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, anche al fine di tutelare l'immobile e i beni dello stesso da possibili atti vandalici, le riprese saranno effettuate nei soli orari di chiusura e l'angolo di visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo le aree non strettamente pertinenti agli edifici.

In ogni caso viene garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite da Codice e dal Provvedimento del Garante della Privacy.

In ossequio a quanto disposto dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" datato 8 aprile 2010, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.

Le telecamere che compongono il sistema di video sorveglianza fisso sono installate nelle aree e nei punti individuati dall'Amministrazione, previo parere positivo depositato agli atti e proveniente di volta in volta dagli organi di competenza.

È consentito, inoltre, il trattamento dei dati raccolti mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici, per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada, nel rispetto della disciplina del presente Regolamento.

È altresì permesso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il rilevamento delle violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti e la tutela ambientale, con specifico riferimento alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 7

Modalità di raccolta dei dati personali

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere, a circuito chiuso, fisse (di contesto e/o OCR), ovvero attraverso gli altri strumenti di videosorveglianza a disposizione e disciplinati dal presente Regolamento.

Le telecamere consentono riprese video a colori, in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, ed in bianco/nero in caso contrario.

Le stesse possono possedere brandeggio e zoom ottico, anche digitale e programmato.

Possono essere dotate, altresì, di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le telecamere del sistema di lettura targhe infatti sono strumenti di tipo OCR, con illuminatore ad infrarosso, che al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe per poi, tramite un software integrato, leggerne il contenuto, estraendo la stringa di caratteri alfanumerici; i dati sono interfacciati con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla Polizia Locale e gli enti preposti quali Motorizzazione Civile o altri.

Le inquadrature di ciascuna delle videocamere debbono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo, comunque, la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o, comunque, particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

È previsto l'uso della mobilità della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

- per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo.

Articolo 8

Particolari dispositivi ed impianti

Per specifiche esigenze, volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, il Titolare del trattamento dati o il Responsabile, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, quali: telecamere con sensore di movimento (c.d. stealth-cam o foto trappole), telecamere mobili, telecamere nomadiche, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam, droni, o quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

A supporto e corredo dell'attività di Polizia locale e Protezione civile, l'Ente potrà fruire, inoltre, di dispositivi speciali fissi o mobili, di videoripresa, video rilevazione e video assistenza, anche dotati di software che utilizzino algoritmi per l'individuazione di determinate situazioni/fattispecie, che

supportino gli operatori per rendere maggiormente efficace il servizio espletato. I dati trattati dagli strumenti sopra indicati potranno essere raccolti ed elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 689/81, e ss.mm.ii., ovvero dell'articolo 354 c.p.p..

Per lo svolgimento delle attività di Polizia urbana e Protezione civile, l'ufficio di Polizia Locale potrà, altresì, utilizzare ulteriori foto trappole destinate alla sicurezza, oppure veicoli con sistemi di videosorveglianza e droni per la video rilevazione aerea.

Il Comune di Penna San Giovanni, in linea con l'evoluzione informatica e l'innovazione tecnologia, rinnoverà i suoi impianti e dispositivi, legittimandone l'uso in base alle finalità di cui l'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 9

Telecamere con sensore di movimento, stealth-cam o foto trappole

Le telecamere con sensore di movimento, o meglio identificate come foto trappole sono apparecchi che si attivano, grazie ad un sensore, al passaggio di un corpo e scattano foto o effettuano riprese video, le quali vengono immediatamente trasmesse ai sistemi di controllo, grazie ad una rete.

Tale strumento potrà trovare un particolare impiego ad esempio nel contrasto dell'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, soggiacendo alla normativa del GDPR con il fine di scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, alla rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, all'acquisizione di prove.

Per perseguire tali finalità, l'installazione del relativo sistema di rilevamento potrà essere affidata alla gestione di un soggetto esterno che si atterrà a tutto quanto previsto dal presente Regolamento. Il settore di ripresa delle telecamere dovrà essere impostato in modo tale da limitare al minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario.

Il sistema delle foto trappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Nel caso in cui dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazione finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

Le medesime finalità potranno essere perseguite attraverso telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli.

Articolo 10

Utilizzo di strumenti diversi di rilevazione immagini: body-cam e dash-cam

Gli operatori di Polizia locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle body-cam e delle dash-cam in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota del 30 settembre 2014, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. Lgs. n. 51/2018, in quanto considerati *"dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria"*.

Per body-cam s'intendono telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di Polizia locale, mentre con dash-cam s'identificano telecamere posizionate a bordo di veicoli di servizio. L'utilizzo di tali strumenti di videosorveglianza è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione di reati e al primario scopo di tutela del personale nell'ambito di specifiche attività di servizio.

Tali strumenti di videosorveglianza sono utilizzati per i vari servizi più a rischio o per assicurare la totale incolumità in caso di manifestazioni pubbliche, quindi potranno essere attivati solo ove vi sia effettiva necessità, nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo, di turbamento dell´ordine e della sicurezza pubblica, così da garantire una maggiore tutela.

Ciò avviene previa predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere stesse devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni possibili in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi e dei dati trattati, conformemente a quanto previsto dalle indicazioni espresse dal Garante della Privacy, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi ed eventuali successivi aggiornamenti.

Le video camere e le schede di memoria, di cui sono dotati i sistemi di cui trattasi, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio, oltre alla qualifica ed il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte precedentemente.

In ogni caso, le riprese realizzate dovranno essere conservate per un periodo di tempo limitato e poi cancellate; inoltre, come specificato dal Garante della Privacy, nel caso si siano effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, deve essere disposta la tempestiva cancellazione delle immagini.

Il trattamento dei dati personali, acquisiti con simili sistemi di ripresa, devono rispettare tutti i principi del Codice Privacy, richiamati nel presente Regolamento, ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti

o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Articolo 11

Altri strumenti di rilevazione immagini: droni

Il Comando di Polizia locale, ed il personale autorizzato, per lo svolgimento delle attività di competenza, può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e captazione di immagini, necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali meglio identificate all'articolo 5 del presente Regolamento.

In particolare può usufruire anche di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto – meglio identificati come droni – per l'esecuzione di riprese, esclusivamente per finalità di prevenzione, volte alla tutela di specifici e contestuali motivi di sicurezza urbana, nonché per attività di controllo del territorio e degli immobili di proprietà, prevenzione, indagine e perseguimento di reati. In ogni caso, i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego di tali dispositivi in questione saranno correttamente disciplinate e gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente da personale abilitato. In ogni caso, le modalità di trattamento e di conservazione delle immagini dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Articolo 12

Termine di conservazione delle immagini

Gli impianti di videosorveglianza di contesto e/o OCR installati sul territorio sono primariamente finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione di reati e il trattamento dei dati dagli stessi derivanti, rientra nel piano nell'ambito di applicazione di cui alla legge n. 51/2018. Le immagini sono conservate per un tempo non superiore a 10 giorni successivi alla rilevazione, presso la Sala di controllo, salvo per esigenze di carattere penale.

Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli stessi. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, le immagini sono conservate fino al dato ritiro.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le nuove riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

In tutte le altre ipotesi, le immagini prodotte dai sistemi di videosorveglianza sono trattate e conservate per il tempo indispensabile all'espletamento della funzione istituzionale al cui soddisfacimento le riprese sono dirette.

Articolo 13

Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
- modalità di accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
  - contestazione immediata;
  - con apparecchiature omologate per l'accertamento automatico delle diverse violazioni (art. 201 comma 1 bis lett. g bis);
  - accertamento da remoto, per mancanza di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada, previo utilizzo di apparecchiature per l'accertamento di violazioni diverse e richiesta all'utente di apposita documentazione (art. 193 commi 4 ter, 4 quater e quinques);
- le risultanze fotografiche sono utilizzate per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall'art. 201 del Codice della Strada e relative circolari inerenti gli accertamenti mediante dispositivi o apparati di rilevamento (Circolare n.300/A/001/16/101/3/3/9 dell'11 febbraio 2016);
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche, ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto;
- la documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario, in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione, derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria;
- le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa, in ordine alla circostanza, che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Sono in ogni caso da applicare le disposizioni contenute nella *"Direttiva finalizzata a garantire un'azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali",* del 21 luglio 2017 a cura del Dipartimento Pubblica Sicurezza servizio Polizia stradale.

Articolo 14

Utilizzo di dispositivi elettronici per il controllo del corretto deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere utilizzate telecamere di tipo riposizionabile o modulari (c.d. foto trappole).

La raccolta di immagini video-fotografiche effettuata mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti paragrafi, costituisce trattamento di dati personali, e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- sono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile, a richiesta dell'intestatario del verbale, ed al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati, o resi comunque non riconoscibili, persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini sono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione, nonché alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- Le aree soggette a controllo recano l'informativa, in ordine alla circostanza, che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che

non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;

- I dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 15

La videosorveglianza per la sicurezza integrata

Al fine di favorire lo sviluppo e l'attuazione di politiche di sicurezza integrata del territorio, i sistemi di videosorveglianza comunale sono realizzati secondo una pianificazione degli interventi di installazione condivisa in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel pieno rispetto della piattaforma della videosorveglianza integrata di cui alle Direttive del Ministero degli Interni in data 2 marzo 2012 e in data 30 aprile 2015, e successive modifiche, garantendo la piena interoperabilità degli stessi nell'ambito di progetti di integrazione territoriale dei sistemi di sicurezza tecnologica, finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio.

Il trattamento dei dati derivante dal sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale e da personale qualificato ed autorizzato del Comune, nonché dagli organi della Polizia di Stato e dalle altre Forze dell'Ordine, abilitati all'interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze, nonché da società partecipate o altri Enti individuati dal Titolare del trattamento.

Il Comune di Penna San Giovanni aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza integrata con gli altri Enti e soggetti del territorio, anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, qualora vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, o egualmente se dovesse esserci una gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Il Comune favorisce la realizzazione di progetti proposti da Enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di Polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

Il Comune può prevedere detrazioni fiscali o tributarie, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa, in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui al punto precedente.

Il trattamento dei dati, effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato, è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano de plano nella disciplina normativa dettata dal D. Lgs. n. 51/2018, come da Direttiva della Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati

sono declinabili nella tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica e della Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza, nonché nella prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale.

Articolo 16
Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Penna San Giovanni, quale entità organizzativa complessa, rappresentata dal Sindaco pro-tempore.

Per le altre amministrazioni coinvolte, si considerano titolari le persone individuate dalle necessarie preventive convenzioni/accordi, mentre, per le forze di Polizia, gli organi di vertice esclusivamente per finalità specifiche di polizia.

Compete al titolare, anche a mezzo dei soggetti attuatori, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza e tutte le norme di riferimento.

Compete al titolare la designazione del Responsabile del trattamento dei dati, quindi del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica e tutte le direttive impartite.

Articolo 17
Responsabile del trattamento dei dati

Il responsabile del trattamento dei dati cura gli adempimenti necessari alla conformità del trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto del Sindaco pro-tempore, all'interno del quale sono analiticamente specificati anche i compiti affidati.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui per la gestione/assistenza del sistema

di videosorveglianza, si renda necessario far ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'Ente, il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato, con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto, da parte degli autorizzati, degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Articolo 18

Responsabile della gestione tecnica degli impianti

La gestione tecnica degli impianti è affidata al personale dipendente del competente settore, nominato con atto scritto dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante società partecipate e fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto attuatore.

Articolo 19

Titolare, responsabile, incaricati del trattamento per i dati inviati al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)

Il Titolare dei dati trattati dal Sistema Centralizzato Targhe e Transiti è il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo intercorso tra Questura e Comune di Penna San Giovanni, si provvederà alla nomina dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati trattati dal suddetto sistema.

Articolo 20

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Sindaco pro-tempore, agli agenti di Polizia Locale appositamente autorizzati, nonché al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della gestione tecnica degli impianti.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Sindaco, titolare del trattamento.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali del Comune, quindi per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

I Responsabili della gestione tecnica e del trattamento impartiscono idonee istruzioni, atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Nell'ipotesi in cui il sistema di videosorveglianza comunale sia collegato anche alla centrale operativa delle altre Forze di Polizia, il Responsabile del trattamento dati individuato provvederà a disciplinare l'accesso alla stessa, indicando i soggetti autorizzati.

Articolo 21

Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è consentito solamente al Sindaco pro-tempore, agli agenti di Polizia Locale appositamente autorizzati, nonché al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della gestione tecnica degli impianti, che saranno dotati di propria password di accesso, con profili diversi a seconda delle prerogative accordate, i quali sono direttamente responsabili della corretta conservazione e protezione della stessa.

In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "Registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato a cura del Responsabile del trattamento dei dati o suo delegato, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati: la data e l'ora dell'accesso, i dati di chi ha richiesto l'accesso, gli estremi della richiesta, nella quale vi sono le relative motivazioni, gli estremi dell'autorizzazione all'accesso ed eventuali osservazioni dell'incaricato.

La cronologia degli eventi di accesso logico al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi con specificazione del soggetto che accede, mentre l'accesso ai server che devono essere dotati di log di accesso, sarà conservato per la durata di 1 anno, sempre con specificazione del soggetto che accede.

Articolo 22
Obblighi degli operatori incaricati

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o di proprietà del Comune di Penna San Giovanni, inclusi gli immobili, mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione dei dati, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 e a seguito di regolare autorizzazione anche verbale di volta in volta richiesta alla Polizia Locale.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il responsabile effettua verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

Articolo 23
Autorizzati al trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati, nomina gli autorizzati che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e di sicurezza dei dati stessi.

Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli autorizzati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente Regolamento.

Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati personali.

Nell'ambito degli autorizzati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Il Comune autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato nel presente Regolamento.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali Responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

Nell'ipotesi in cui il sistema di videosorveglianza comunale sia collegato anche alla centrale operativa delle altre Forze di Polizia, i rispettivi Responsabili del trattamento dati saranno individuati sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo intercorso tra Questura e Comune di Penna San Giovanni e negli accordi operativi stipulati con le singole Forze di Polizia.

Con successivo atto si provvederà alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati.

Articolo 24

Accesso ai dati personali

L'accesso ai dati registrati è autorizzato dal Sindaco pro-tempore o suo delegato.

I dati registrati si intendono a disposizione dell'autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire.

Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante del reparto o suo delegato.

I dati registrati non sono di norma accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di Polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità sopra meglio descritte.

Nel rispetto della legislazione vigente e su motivata richiesta indicante le circostanze di tempo e di luogo alle quali essa si riferisce, chi ne abbia interesse attuale e diretto al fine di tutelare un proprio diritto, può chiedere di poter visionare ed avere copia della documentazione video nella disponibilità del Comune.

L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Articolo 25
Informativa

Il Comune di Penna San Giovanni si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade, nelle piazze, all'interno degli immobili di proprietà, quindi in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la dicitura di "Area videosorvegliata".

L'informativa potrà non essere effettuata laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 attraverso telecamere installate per motivi d'ordine, tutela, prevenzione, accertamento, repressione dei reati e sicurezza pubblica.

Il Comune di Penna San Giovanni, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla Comunità Cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di 10 giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Articolo 26
Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile e salvo casi di diniego e procedimenti penali in corso, ha diritto di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso

soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

III. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 2, l'interessato può conferire, delega per iscritto o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Le procedure di accesso agli atti seguono la normativa di carattere nazionale vigente.

Articolo 27
Sicurezza e limite all'utilizzo dei dati

La sala di controllo, chiusa e dotata di sistema di controllo degli accessi, è ubicata presso il Comune di Penna San Giovanni.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte o luogo di sicurezza.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato per il tempo possibile.

Articolo 28
Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto e disciplinato dalla parte III del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, incluse successive modifiche e integrazioni, nonché quanto disposto dal GDPR, artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (con conseguente D. Lgs. 101/2018).

In sede amministrativa il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli da 4 a 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Responsabile del trattamento dei dati, così come individuato dal presente Regolamento.

Articolo 29
Provvedimenti attuativi

È competenza della Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi espressi nel presente Regolamento.

Articolo 30
Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 31
Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, pubblicata come previsto dalla legge, completa dello stesso, sul sito istituzionale del Comune di Penna San Giovanni.

Con la sua entrata in vigore cessa di efficacia il precedente Regolamento per la disciplina della materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 giugno 2020.